

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Seduta n. 547

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

89° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente BOREA

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(3674) Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE,	Pag. 3, 6, 8 e <i>passim</i>
* BUCCIERO (AN)	11, 12, 14
* CENTARO (FI)	7
CIRAMI (UDC), relatore	3, 8, 13
* DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	8, 10, 11 e <i>passim</i>
* FASSONE (DS-U)	6, 15
PRESTIGIACOMO, ministro per le pari opportunità	9, 10, 13
* SEMERARO (AN)	8
TIRELLI (LP)	8, 12
ZANCAN (Verdi-Un)	9, 12

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3674) Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3674, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cirami.

CIRAMI, *relatore*. Premetto, ma non a giustificazione, di aver avuto notizia dell'incarico di predisporre una relazione su questo disegno di legge soltanto alcune ore fa. Constatata la condivisione direi unanime da parte dei colleghi della Camera che l'hanno approvato, mi limiterò dunque, a riportare integralmente la relazione svolta dall'onorevole Giuseppe Palumbo durante la fase istruttoria in Assemblea.

Signor Presidente, premesso che il nostro Paese, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 104 del 1992, vanta una delle più avanzate normative a livello internazionale in ambito di tutela dei diritti delle persone disabili, non si può allo stesso tempo negare come la persona disabile sia ancora, dal punto di vista sociale, un soggetto debole. Risultano infatti, concretamente, ancora nodi critici: la capacità del mondo della scuola di offrire una didattica all'avanguardia e modellata sulle specifiche aree di svantaggio degli studenti certificati; la piena attuazione dei processi di formazione lavorativa e di avviamento attraverso il collocamento mirato per poter sviluppare al meglio le proprie potenzialità, soprattutto lavorative; scarse occasioni di far sentire le proprie opinioni; una pressoché totale assenza di rappresentanti disabili nelle istituzioni e negli organi di rappresentanza.

È pertanto evidente come troppo spesso i diritti delle persone disabili corrano il rischio di rimanere inattuati. La discriminazione avviene spesso in modo molto semplice: una barriera architettonica, come qualche gradino; l'impossibilità di salire su un mezzo di trasporto; l'assenza di servizi igienici adeguati o di personale in aiuto divengono drammaticamente fattori di esclusione sociale. Purtroppo, questa già drammatica situazione a volte assume vesti ancor più gravi. Le rilevazioni statistiche mettono in luce come ancora oggi i disabili siano vittime di vere e proprie discriminazioni, soprattutto sui luoghi di lavoro, oltre che nella società in senso lato.

La normativa sulle pari opportunità, storicamente nata in Italia per garantire il pieno rispetto della parità tra uomo e donna, deve offrire

uno strumento di strategica importanza, quale impulso diretto a rispettare le capacità individuali senza discriminazioni in ragione della condizione fisica, al di là delle differenze di genere. Si ravvisa, quindi, la necessità di affrontare il problema della tutela delle persone in un'ottica generale, introducendo strumenti giuridici diretti a garantire la parità di trattamento e la pari opportunità di tutte le persone disabili che si trovino a subire discriminazioni dirette ed indirette.

Il provvedimento in esame è volto a rafforzare ulteriormente il processo di integrazione dei soggetti disabili nella vita politica, sociale ed economica, dando concreta attuazione al disposto dell'articolo 3 della Costituzione che prevede, tra i doveri fondamentali della Repubblica, la rimozione degli ostacoli che impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini.

L'Unione europea e il Governo italiano da tempo lavorano con l'intento di rimuovere ogni forma di preconcetta disparità di trattamento tra le persone disabili e quelle normodotate. È noto, infatti, che l'Unione europea si è fatta promotrice di una serie di interventi emanando direttive che sanciscono l'uguaglianza di trattamento fra tutti i cittadini, indipendentemente dagli elementi di diversità. In particolare, la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, recepita con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, attua il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Si evidenzia, inoltre, che nella parte seconda del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, all'articolo 81, si vieta esplicitamente qualsiasi discriminazione fondata, tra le altre cose, anche sulla disabilità e, sulla scia dell'articolo 13 del Trattato di Amsterdam, nella parte III l'articolo 124 stabilisce che le istituzioni comunitarie dovranno adottare le misure necessarie per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale.

Il provvedimento in esame è finalizzato, quindi, a garantire alle persone disabili una piena parità di trattamento in ogni situazione e settore della vita sociale, in coerenza con i principi stabiliti dalla Costituzione e dalle recenti direttive comunitarie in materia di uguaglianza sostanziale in favore dei disabili, prevedendo garanzie anche nei casi di discriminazione indiretta. In questa prospettiva, l'articolo 1 definisce l'oggetto del progetto di legge in esame, volto ad attuare le misure necessarie a garantire l'attuazione del principio di parità di trattamento e di pari opportunità nei confronti delle persone disabili, al fine di assicurare loro il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali, stabilendo il comportamento cui le istituzioni sono tenute nei confronti dei disabili per garantire il rispetto effettivo del principio di trattamento e la promozione delle pari opportunità facendo salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio dei disabili relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni

legislative emanate in attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione.

L'articolo 2 descrive la condotta discriminatoria, enucleando i diversi comportamenti che comunque la costituiscono, fissando la nozione di discriminazione sia diretta (quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una non disabile in una situazione analoga: comma 2 dell'articolo in esame), sia indiretta (quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono tali persone in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre: comma 3 dell'articolo in esame), facendo riferimento implicito, anche in questo caso, alla recente normativa comunitaria, la direttiva 2000/43/CE, relativa alla parità di trattamento fra le persone. In conformità a quanto sancito dalla direttiva comunitaria citata, rientrano nel concetto di discriminazione anche quei comportamenti indesiderati che creano nei confronti dei disabili un clima di intimidazione ostile e degradante (comma 4 dell'articolo in esame).

L'articolo 3 detta norme in materia di tutela giurisdizionale avverso gli atti discriminatori nei confronti delle persone con disabilità. Anch'esso si rifà sostanzialmente alle disposizioni previste per la tutela in ambito di lavoro. Detta tutela è, infatti, quella di natura civilistica prevista dall'articolo 44 del testo unico sull'immigrazione, cui la norma in esame fa espresso rinvio. La finalità, come recita la relazione governativa, appare quella di «garantire al disabile una tutela celere e spedita» che, in ogni caso, si affianca a quella ordinaria prevista dal codice civile.

L'articolo 44 del richiamato decreto legislativo n. 286 del 1998, in presenza del comportamento produttivo di una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, prevede la possibilità di agire in giudizio avanti al tribunale civile in composizione monocratica al fine di poter ottenere una ordinanza che, anche in via di urgenza, possa rimuovere gli effetti della discriminazione e risarcire il danno subito, anche se di natura non patrimoniale. In caso di accoglimento, i provvedimenti richiesti sono immediatamente esecutivi. Una sanzione penale è irrogata in caso di mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice (reclusione fino a 3 anni o multa da 103 a 1.032 euro).

È prevista poi la possibilità, per il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio, di dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.

Al comma 2 dell'articolo 3 si introduce una disposizione processuale che stabilisce che, a fini probatori (cosiddetta prova presuntiva), il ricorrente possa produrre in giudizio elementi di fatto «gravi, precisi e concordanti». Tali indizi saranno valutati liberamente dal giudice, alla stregua cioè di presunzioni semplici. Il giudice valuta tali elementi indizianti

nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile, a norma del quale le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice che deve ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti. Il giudice impartisce inoltre, con il provvedimento favorevole al disabile, le opportune disposizioni per la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente. Quale ulteriore modalità di riparazione del danno, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggior diffusione nel territorio interessato, a spese del convenuto (comma 4).

L'articolo 4 disciplina la legittimazione ad agire riconosciuta alle associazioni e agli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro per le pari opportunità di concerto con quello del *welfare*. L'articolo 4 riguarda, in particolare, la legittimazione al ricorso in sede civile, in nome e per conto del disabile discriminato, da parte di enti e associazioni nei casi di discriminazione individuale. A tal fine, sarà necessario, a pena di nullità, il rilascio di apposita delega per atto pubblico o scrittura privata autenticata (comma 1). Gli indicati organismi collettivi possono intervenire nel giudizio civile per danni subiti dalle persone discriminate e, eventualmente, ricorrere al giudice amministrativo (TAR) per l'annullamento di atti lesivi degli interessi dei disabili (comma 2).

In conclusione, il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione a comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo, venendosi così a creare due livelli di intervento da parte delle richiamate organizzazioni a seconda che la tutela abbia per oggetto una discriminazione ben individuata, sia del soggetto leso che del soggetto a cui è riferibile la discriminazione stessa, o una discriminazione collettiva. Nel primo caso, l'azione si attiverebbe a seguito di espressa volontà del soggetto discriminato, mentre nel secondo le organizzazioni sarebbero legittimate ad agire direttamente, non essendo identificabile precisamente la persona disabile lesa dalla discriminazione.

Considerato quindi il buon lavoro svolto al fine di perfezionare il testo ed il voto unanime (una sola astensione su 396 votanti) dell'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento, rassegno l'opportunità che il provvedimento venga approvato in tempi rapidi e nel testo pervenuto dalla Camera.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua ampia esposizione.
Dichiaro aperta la discussione generale.

* FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, il principio e l'obiettivo del provvedimento sono non solo condivisibili ma anche apprezzabili. Nessuno sforzo è mai eccessivo quando si tratta di rimuovere le infelicità prodotte dalla natura con un'azione positiva delle amministrazioni, delle istituzioni, delle leggi e dei singoli. Quindi, l'adesione alle finalità del disegno di legge è piena e indiscutibile.

Rimane un limitato scontento, non da addebitarsi al provvedimento, bensì alla natura stessa delle cose: infatti, i soggetti disabili in tanto possono realizzare quella che la normativa considera la promozione della piena attuazione del principio di parità in quanto si dia luogo effettivamente alle prestazioni a loro sostegno. Invece nel provvedimento la discriminazione sembra vista più come frutto di un criterio, di una prassi, di un atto, cioè di attività specifiche ed occasionali che rendono più pesante la loro situazione di infelicità. Per fare un esempio concreto, il bambino intellettualmente minorato avrebbe bisogno di un insegnante di sostegno o di appoggio, ma troppo spesso ne dispone solo in misura parziale o non ne dispone affatto. Comprendo che la legge non possa andare oltre ciò che prevede ma quello che andrebbe veramente considerato come oggetto e bersaglio del contrasto sono anche e soprattutto le omissioni. Però, ove la legge considerasse significativa e contrastabile l'omissione, arriveremmo al punto che il giudice al quale rivolgersi in sede di tutela giurisdizionale dovrebbe ordinare un *facere* alla pubblica amministrazione, con conseguenti inconvenienti e scardinamenti non facilmente governabili. Rimane questa ombra di limitata insoddisfazione generale, che però non è negli intenti della legge cercare di rimuovere.

Semmai qualche osservazione critica di dettaglio nasce leggendo l'articolo 3, il quale, a proposito della tutela giurisdizionale, rinvia alla procedura di cui all'articolo 44 del testo unico sull'immigrazione. Curiosamente, nel comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento al nostro esame si invocano i primi otto commi di quell'articolo 44 ad esclusione del comma 7. Le previsioni di cui a quest'ultimo però ritornano – per così dire – nel comma 3 del disegno di legge. Infatti, il comma 7 dell'articolo 44 della testo unico sull'immigrazione dice che con la decisione che definisce il giudizio, il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale. Nel comma 3 del provvedimento al nostro esame ritroviamo proprio tale proposizione. Ma allora perché è stato escluso dal comma 1 il richiamo al comma 7 dell'articolo 44 del testo unico sull'immigrazione?

Allo stesso modo nutro qualche riserva, anche questa di dettaglio, lo riconosco, non certo tale da impedire l'eventuale approvazione immediata del disegno di legge, sul comma 2 dell'articolo 3, laddove si afferma che il giudice deve valutare gli elementi prodotti da colui che assume di essere stato fatto oggetto di un comportamento discriminatorio nei limiti di cui all'articolo 2729 del codice civile, cioè l'articolo che regola le presunzioni. In questo caso il giudice non deve effettuare delle deduzioni per cui è necessario lo strumento della presunzione, ma deve valutare se quel comportamento integri davvero un atto discriminatorio. La presunzione mi sembra non c'entri nulla. Sono comunque osservazioni di dettaglio che non infirmano, se non minimamente, la bontà del proposito cui il disegno di legge si ispira.

* CENTARO (*FI*). Signor Presidente, la piena condivisione di questo disegno di legge da parte del Gruppo di Forza Italia, al di là di particolari

assolutamente insignificanti emersi nell'esame complessivo della disciplina, e la condivisione anche da parte dei colleghi dei Gruppi di minoranza penso dovrebbero portarci a rinunciare a richiedere la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Mi faccio promotore di questa proposta a nome del Gruppo di Forza Italia affinché si possa pervenire, se non in questa seduta, nelle sedute di domani o, al massimo, entro questa settimana ad una approvazione definitiva del provvedimento.

Diversamente, le buone intenzioni, manifestate già esplicitamente attraverso la sede deliberante accordata per l'esame di questo provvedimento, verrebbero rese assolutamente inutili.

TIRELLI (*LP*). Il gruppo della Lega Nord si pronuncia a favore della proposta avanzata dal senatore Centaro.

Avremmo voluto estendere il concetto di discriminazione anche alle attività in campo sportivo ma avrò modo di esplicitare meglio il concetto nel corso delle dichiarazioni di voto nell'ambito della discussione sull'organizzazione delle paraolimpiadi.

* CIRAMI, *relatore*. Da parte del senatore Fassone sono state sollevate alcune puntuali e precise osservazioni ma, poiché non inficiano la sostanza del provvedimento, credo sia eventualmente possibile – nel caso in cui dovessero verificarsi difficoltà di interpretazione – apportate specifiche modifiche in futuro, in corso d'opera.

Considerato che il disegno di legge al nostro esame incontra il consenso di tutti credo possa essere approvato così come è nel più breve tempo possibile. Purtroppo, i tempi parlamentari non ci consentono di apportare le pur giuste migliorie suggerite dal senatore Fassone. Sono quindi assolutamente favorevole alla proposta formulata dal senatore Centaro che faccio mia e del Gruppo dell'UDC.

* SEMERARO (*AN*). Signor Presidente, in considerazione della valenza del provvedimento in esame e della sua importanza, credo sia doveroso aderire alla richiesta di rinuncia alla fissazione di termini per la presentazione di emendamenti, come penso sia altrettanto doveroso aderire alla richiesta di esame in sede deliberante. In questo senso, esprimo formale dichiarazione da parte del Gruppo di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Chiedo agli altri gruppi di esprimersi in merito alla proposta di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti avanzata dal senatore Centaro.

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, abbiamo acconsentito ad esaminare il provvedimento in sede deliberante – continuamente ci viene chiesto il nostro consenso per la sede deliberante e noi non lo neghiamo- però francamente mi sembra troppo non poter disporre neanche di tempi adeguati per presentare gli emendamenti. Ci si poteva pensare prima; si sarebbero potuti esaminare prima i provvedimenti relativi a que-

stioni di interesse generale e successivamente quelli che incontravano la nostra contrarietà. Non si può anteporre l'esame di provvedimenti che affrontano questioni di interesse particolare a provvedimenti di interesse generale. Ci si chiede il consenso per la deliberante su tutto e persino di rinunciare agli emendamenti e francamente mi sembra troppo.

Mi sono appena espresso – per rispondere al Ministro – a favore della concessione della sede deliberante per l'esame del provvedimento sulla pedopornografia ma francamente esaminare tutti i provvedimenti di corsa perché infine ci si rende conto che si è pensato troppo ad altro, dal punto di vista istituzionale e non di convenienza politica, mi sembra inaccettabile.

Alla luce di tutto ciò, pertanto, chiediamo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti; saranno tempi ristretti, cercheremo di far passare il minor tempo possibile, ma non esageriamo!

Le chiedo quindi, signor Presidente, di fissare tempi rapidi per la presentazione degli emendamenti ma di non rinunciare alla presentazione degli stessi.

PRESIDENTE. Se non vi è accordo in ordine alla rinuncia dei termini per la presentazione degli emendamenti, che presuppone unanimità, ritengo superato questo problema.

ZANCAN (*Verdi-Un*). La mia opinione, signor Presidente, è la stessa del senatore Dalla Chiesa.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Innanzi tutto, ringrazio i senatori, i Capigruppo e il Presidente per aver concesso la sede deliberante e per aver inserito nel calendario con una procedura d'urgenza questo che davvero è un provvedimento di carattere generale. Credo sia uno dei pochi provvedimenti approvato all'unanimità in Aula alla Camera dei deputati.

Pur condividendo le ragioni del senatore Dalla Chiesa – perché ogni provvedimento può essere migliorato con degli emendamenti – dobbiamo prendere atto del fatto che ci troviamo di fronte ad una situazione oggettiva: abbiamo a disposizione veramente pochissimi giorni ancora di lavoro parlamentare e credo che siamo tutti consapevoli del fatto che, volendo giungere all'approvazione di questo provvedimento (ed è chiaro che questa è stata la volontà espressa da tutti voi nel concedere l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante), non ci sono i tempi parlamentari per apportare modifiche. Poiché si tratta di un disegno di legge ampiamente condiviso e anche minimo – posso capire, invece, che sulla pedopornografia, considerato che è un provvedimento più articolato, sia necessario un ulteriore momento di riflessione – mi appello veramente alla vostra coscienza.

Possiamo licenziare questo provvedimento oggi stesso perché mi sembra ci sia l'apprezzamento di tutti. Se poi – come diceva il senatore Cirami – nel tempo si verificherà l'esistenza di dubbi interpretativi, credo

non ci saranno problemi nella prossima legislatura a formulare alcune precisazioni. Questo provvedimento, fortemente richiesto da tutte le associazioni di riferimento per colmare un vuoto legislativo che, di fatto, estende una tutela giudiziaria ai disabili a fronte di discriminazioni subite al di fuori dei luoghi di lavoro (norme previste per tutte le altre forme di discriminazione tranne che per i disabili che, di fatto, sono i soggetti più deboli che, forse, sarebbe stato opportuno tutelare prima di altri), nasce nell'anno europeo dedicato al disabile. Il mio è un appello.

Lei, senatore Dalla Chiesa, ha già raccolto adesioni alla sua richiesta di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti. Per carità, la Commissione ha tutto il diritto di farlo, però in questo modo posticipiamo di un giorno la votazione di un provvedimento che – ne siamo tutti consapevoli – non potrà essere emendato comunque, se vogliamo che sia approvato.

PRESIDENTE. Comunico che la 1^a Commissione permanente ha espresso parere non ostativo.

Colleghi, invito tutti a valutare l'eventuale proposta di fissazione di un breve termine per la presentazione di emendamenti in modo da consentire alla Commissione già nella serata odierna di riprendere l'esame dell'iniziativa in titolo.

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, senza voler mancare di rispetto ad alcuno, vorrei sapere da quanto tempo questo provvedimento è in coda per essere esaminato dalla nostra Commissione.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. È appena arrivato dalla Camera.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). E quanto tempo è stato in coda alla Camera?

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Va bene, fissiamo il termine per la presentazione degli emendamenti.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). È un problema generale di rapporti tra maggioranza e opposizione non della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Senatore Dalla Chiesa, rispetto la sua richiesta; le chiedo, pertanto, se va bene fissare il termine per le ore 19 di questa sera.

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, in questi giorni in Aula è in corso un dibattito sulla giustizia; non sono giorni in cui non sappiamo cosa fare. Visti i nostri impegni non credo si possano presentare emendamenti per quell'ora.

Non sto dicendo che è necessario erigere barricate, fare ostruzionismo o opposizione di qualsiasi altro tipo. Spero, però, si renda conto

che non si è mai verificato che in una seduta di Commissione pomeridiana si sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per le 19 della stessa giornata.

PRESIDENTE. Siamo in sede deliberante.

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Infatti, abbiamo acconsentito ad esaminare il provvedimento in sede deliberante. In una seduta in sede deliberante che si tiene alle ore 16 non si fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 19 della sera stessa; credo ci si possa venire incontro. Non è che in questo momento non ci siano conflitti, anche importanti, come nel caso della relazione, mi perdonerà il collega Centaro se lo dico, della Commissione antimafia. Non intendiamo certo scaricare su questioni di interesse generale la nostra opposizione o vendicarci di una legge come quella della settimana scorsa impedendo alla maggioranza di approvare un provvedimento di interesse generale che potrà rivendicare di fronte agli elettori. Noi auspichiamo le leggi di interesse generale ma vorrei anche che in televisione non si affermasse che diciamo sempre no. Ad esempio, non riconoscete mai che diamo il nostro consenso per la sede deliberante!

PRESIDENTE. Poteva allora chiedere al suo Gruppo di ritirare il consenso alla sede deliberante.

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Io non voglio ritirare il consenso alla deliberante. Le sto solo dicendo che sta andando troppo veloce. Non era mai accaduto che alle ore 16 si stabilisse di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti per tre ore dopo. Le ricordo inoltre che tra poco i componenti di questa Commissione saranno impegnati in Aula per un dibattito sulla giustizia. È una cosa così assurda quello che le sto chiedendo?

PRESIDENTE. Senatore Dalla Chiesa, si è verificato di peggio.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Ma quando?

PRESIDENTE. Anche in questa legislatura.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Mi indichi una volta.

PRESIDENTE. Lei ha una controproposta?

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Se rinviemo il termine alle ore 12 di domani, non cadrà il mondo.

BUCCIERO (*AN*). Il problema è che domani ci sono altri impegni.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Altri provvedimenti in sede deliberante, vero?

* BUCCIERO (*AN*). Occorre avere una visione generale. Io per primo mi sono sentito piccato dal comportamento della Camera su alcuni argomenti. Sull'affido condiviso, per esempio, la Camera ci ha inviato solo in questi giorni, dopo ben tre anni e mezzo, il provvedimento. Non voglio ripagare la Camera di eguale dispetto. Facciamo il massimo sforzo in questa settimana per poter rimandare all'altro ramo del Parlamento, con le eventuali modifiche, il testo che ci è pervenuto. Poi sarà la Camera ad assumersi la responsabilità di fare uno sforzo pari al nostro.

Lei discute solo di questo problema, ma noi Presidenti abbiamo una visione più generale dei problemi. Rivolgo quindi un invito al senso di responsabilità.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, questo disegno di legge incontra il nostro favore e ha dei risvolti che vanno al di là di quelli che si possono valutare ad una prima lettura. Penso al campo dello sport, nel quale questo disegno di legge potrebbe cambiare molte cose. Noi ci auguriamo che ciò avvenga, così da risolvere le discriminazioni esistenti al momento.

Capisco però anche la posizione del collega Dalla Chiesa. Tra la richiesta di allungare leggermente i termini per la presentazione degli emendamenti e l'esigenza di portare a termine questo disegno di legge, non si può trovare una soluzione condivisa? Potremmo magari prevedere un termine per le ore 9 di domani mattina, garantendo poi una corsia preferenziale al provvedimento.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, faccio mie, non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, le argomentazioni del senatore Dalla Chiesa. È infatti veramente increscioso che all'ultimo momento ci si chieda aiuto su leggi di rilevanza sociale, quando si è perso tempo su leggi di irrilevanza sociale, anzi contrarie alla rilevanza sociale. Preferisco poi non ripetere certe argomentazioni.

Avuto riguardo al fatto che siamo in presenza di una normativa per disabili, propongo che sia fissato per le 20 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti, in modo da consentire alla Commissione di poter riprendere l'esame del disegno di legge nella serata odierna, nell'ambito di una seduta da convocarsi, al fine di consentire l'approvazione definitiva dell'iniziativa in titolo.

PRESIDENTE. Senatore Dalla Chiesa, è d'accordo con la proposta del senatore Zancan?

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Visto che l'orientamento è quello di non accettare gli emendamenti, qual è il problema se spostiamo il termine a domani?

PRESIDENTE. Gli emendamenti, se presentati, saranno valutati dalla Commissione...

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Sì, e sappiamo come!

PRESIDENTE. ...e approvati o respinti.

Alle 8,30 sono convocate le Commissioni riunite 2^a e 10^a; alle 13,30, la sottocommissione pareri; alle 13,45, ci riuniamo come Commissione giustizia, con audizioni per le 14; alle 16 sono convocate le Commissioni riunite 1^a e 2^a; alle 20,45, è possibile che la nostra Commissione si convochi con la Commissione speciale per l'infanzia. Ho difficoltà a programmare nella giornata di domani l'inserimento di questo argomento.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Ma non c'è una seduta prevista per giovedì mattina?

PRESIDENTE. Sì, ma i problemi organizzativi restano. Chiederei di fare uno sforzo. Mi sembrava che la proposta di mediazione formulata dal senatore Zancan potesse essere risolutiva della vicenda. Visto che il provvedimento è snello, essendo costituito di soli quattro articoli, gli spunti emendativi – se ci saranno – potranno essere esaminati in un tempo ragionevole.

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Scusate, ma stiamo ponendo il problema della tempestività con cui ci arriva questo provvedimento. Avete detto che la Camera ci ha mandato molti provvedimenti e ne ha trattenuti altrettanti.

Ora ci invia questo disegno di legge a fine legislatura sollecitando un esame rapido senza fiatare perché è di interesse generale.

CIRAMI (*UDC*). Alla Camera è stato approvato all'unanimità.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). L'unanimità della Camera – non è mancanza di rispetto – la conosciamo. Potremmo agevolmente rintracciare nel nostro dibattito le dichiarazioni di questo o quell'altro membro della Commissione, appartenente alla maggioranza e all'opposizione, sulla precarietà della natura e della qualità delle leggi che ci sono state inviate votate all'unanimità. Quante volte lo abbiamo detto?

Personalmente, sulla base del nostro dibattito, ho anche coniato il concetto di «gruppo umano». Evidentemente, la Camera e il Senato sono diversi.

PRESTIGIACOMO, *ministro per le pari opportunità*. Non è però questo il caso. Questo provvedimento è stato dibattuto e condiviso.

* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Sto dicendo che in sé il discorso del voto all'unanimità della Camera da tempo ha smesso di essere considerato

da questa Commissione un argomento cogente. Può essere evocato perché può tornare utile, o perché può avere un senso e una forza dal punto di vista dialettico, ma l'abbiamo rifiutato. Più volte abbiamo visto che provvedimenti approvati all'unanimità presentavano molte falle, tanto è vero che spesso sono stati nuovamente modificati dalla Camera, dopo essere state modificati dal Senato, altre volte sono state aggiunte cose nuove dopo l'intervento del Senato. Lo tengo presente, dunque, ma non è vincolante.

In secondo luogo, mi sembra che dell'interesse generale si tenga assolutamente in conto, altrimenti, in un clima politico così arroventato e sotto elezioni, non si sarebbe acconsentito ad esaminare il provvedimento in sede deliberante.

BUCCIERO (AN). Ora, però, è come se ritirasse il suo consenso alla sede deliberante senza esplicitare il ritiro. Questo è il vero punto politico. Lei concilia formalmente l'assegnazione in sede deliberante però, effettivamente, la ritira.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Vorrei sottolineare il fatto che il provvedimento in esame è stato trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 1° dicembre 2005.

Mi sapete dire di cosa abbiamo parlato dal 1° dicembre 2005 ad oggi? Mi fate l'elenco dei provvedimenti esaminati in questo arco di tempo?

PRESIDENTE. Occorrono dei tempi per ottenere l'assegnazione in sede deliberante.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Su questo provvedimento la sede deliberante sarà stata concessa immediatamente.

PRESIDENTE. Non lo so. È necessario consultare l'ufficio di Presidenza.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Di quali provvedimenti abbiamo parlato dal 1° dicembre 2005?

PRESIDENTE. Non so se l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante sia stata concessa in tempi rapidi. Il senatore Dalla Chiesa, però, ha certamente l'intelligenza di cogliere il discorso che fa l'ufficio di Presidenza della Commissione e cioè che non possiamo contestare a noi stessi il fatto che il provvedimento sia rimasto in Commissione dal 1° dicembre se non sappiamo quando è stato assegnato.

* DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Allora, signor Presidente, chiedo che venga messo a verbale che accetterò che la scadenza per la presentazione degli emendamenti sia fissata per questa sera alle 19 ma pretendo che ri-

sulti agli atti che la maggioranza ha avuto bisogno del consenso pieno dell'opposizione per far passare un provvedimento d'interesse generale come questo perché ha dato la precedenza a provvedimenti d'interesse personale.

Deve risultare chiaramente che la maggioranza si è ridotta ad esaminare un provvedimento relativo ai portatori di *handicap* a fine legislatura perché prima ha approvato provvedimenti di interesse personale. È venuta a chiederci (certo, non dico ricattando, né pietendo) una decisione a favore dell'approvazione di un provvedimento d'interesse generale in queste condizioni e in questo modo. La maggioranza ha avuto altre priorità. In questo modo e con questa dignità ha considerato una legge d'interesse generale.

Dopo di che, fissiamo pure il termine per la presentazione degli emendamenti alle 19 di questa sera.

PRESIDENTE. Vi è la proposta del senatore Zancan di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 di oggi e di convocare una nuova seduta questa sera alle ore 20,30 con all'ordine del giorno l'esame di questo provvedimento.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, voglio che risulti agli atti che mi associo compiutamente a quanto ha osservato il senatore Dalla Chiesa.

PRESIDENTE. Rinvio, dunque, la discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,37.

